




Settore
Ambiente e Territorio
E-mail: comune.milazzo@tin.it
1ª Unità Operativa

Città di Milazzo

Pratica Edilizia n. 11771

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N. 173/2005



IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza, acquisita al protocollo del Settore in data 1.09.2005 al n. 7199, presentata dalla **RAFFINERIA di MILAZZO S.C.p.A.**, con sede in Milazzo contrada Mangiavacca, cod. fisc. 04966251003, intesa ad ottenere l'autorizzazione edilizia per la demolizione della Torcia 2, impianto ubicato presso la Raffineria di Milazzo, sita in contrada Mangiavacca (foglio 10 particella 78);

VISTO il progetto dei lavori costituito da due elaborati grafici e relazione tecnica a firma dell'Ing. Maurizio ISGRO', cod. fisc. SGR MRZ 48P08 F206F;

VISTO il parere di conformità antincendio rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina con nota prot. 12809 del 16.09.2005, acquisita al protocollo di questo Settore in data 21.09.2005 al n. 7765;

VISTO che l'Ufficio Tecnico comunale, con rapporto istruttorio del 26.09.2005, ha reso parere favorevole a condizione che vengano osservate le disposizioni previste dal D. Lgs. vo n. 22/1997 (Decreto Ronchi) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO che l'Ufficio Igiene Pubblica ha espresso, in data 30.09.2005, parere favorevole ai soli fini igienico sanitari;

VISTA la proposta motivata di provvedimento per il rilascio dell'autorizzazione edilizia redatta dal responsabile del procedimento in data 3.10.2005;

VISTO il PRG del Comune, approvato con prescrizioni dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con Decreto n. 958/89 del 24.7.1989;

VISTO che la Società richiedente ha titolo per ottenere la richiesta autorizzazione, come comprovato dalla documentazione in atti;

VISTO che l'intervento proposto rientra tra quelli assentibili con autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 5 della l.r. 10 agosto 1985, n. 37;

VISTI gli strumenti urbanistici vigenti;

VISTI i Regolamenti comunali di edilizia, di igiene e di Polizia urbana;

VISTE le ll.rr. 31.3.1972 n. 19 e 26.5.1973 n. 21;

VISTE le leggi 17.8.1942 n. 1150 e 6.8.1967 n. 765;

VISTA la legge 28.1.1977 n. 10 e successive modifiche;

VISTA la l.r. 27.12.1978 n. 71 e successive modifiche;
VISTA la legge 28.2.1985 n. 47 e successive modifiche;
VISTA la l.r. 10.8.1975 n. 37 e successive modifiche;
VISTA la legge 8.6.1990, recepita con modifiche della L.r. 48 dell'11.12.1991;
VISTA la l.r. 7.9.1998 n. 23;
VISTO il fascicolo d'Ufficio;
RITENUTO di poter procedere al rilascio della richiesta autorizzazione;

A U T O R I Z Z A

La **RAFFINERIA di MILAZZO S.C.p.A.**, con sede in Milazzo, contrada Mangiavacca, cod. fisc. 04966251003, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, per la demolizione della Torcia 2, impianto ubicato presso la Raffineria di Milazzo, sita in contrada Mangiavacca, a condizione che vengano osservate le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 22/97 (decreto Ronchi) e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità al progetto ed alla relazione tecnica specificati in premessa, di cui copia e' allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'autorizzazione stessa e' soggetta alle prescrizioni, obblighi, termini e condizioni che seguono, ai quali la ditta titolare e' tenuta ad uniformarsi.

ARTICOLO 1

Nel corso dei lavori non si dovra' assolutamente procedere alla esecuzione di opere diverse da quelle indicate nel progetto approvato.

ARTICOLO 2

L'autorizzazione non incide sulla titolarita' della proprieta' dell'immobile o di altri diritti reali relativi allo stesso.

Essa, inoltre, non assorbe eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, etc. che le leggi ed i regolamenti vigenti prescrivono per l'esecuzione delle opere come sopra autorizzate; atti e provvedimenti di cui la Societa' dovra' necessariamente munirsi prima dell'inizio dei lavori.

ARTICOLO 3

La presente autorizzazione ha la validita' di giorni 365 decorrenti dalla data di rilascio, entro cui i lavori devono essere ultimati.

Le date di INIZIO e FINE LAVORI devono essere comunicate a questo Comune mediante lettera raccomandata a.r..

La comunicazione di inizio lavori deve essere sottoscritta dal DIRETTORE e dall'ASSUNTORE dei lavori, per accettazione.

La Societa' nel comunicare la fine lavori e' tenuta a trasmettere dichiarazione del Direttore dei lavori relativa alla effettiva fine dei lavori stessi, nonche' della loro rispondenza a quelli assentiti con il presente atto.

Nel cantiere, in posizione ben visibile al pubblico, deve essere affissa una tabella indicante il numero, la data e l'oggetto della presente autorizzazione, nonche' la Societa' intestataria, il Direttore e l'Assuntore dei lavori.

ARTICOLO 4

La Societa' titolare della presente autorizzazione, il Direttore e l'assuntore dei lavori sono tenuti



all'osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamenti nazionali o locali vigenti in materia di edilizia, di urbanistica, di igiene e di polizia urbana che, anche se qui non espressamente riportate, si intendono richiamate e vincolanti.

La Società e' tenuta, se ed in quanto ricorre il caso, all'osservanza della L. 31.3.1968 n. 186 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni; della L. 9.1.1989 n. 13 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e relativo decreto contenente le prescrizioni tecniche (D.M. LL.PP. 14.6.1989 n. 236); della L. 5.3.1990 n. 46 per la sicurezza degli impianti e relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 6.12.1991 N. 447); del Decreto Legislativo 14.8.1996, n. 494 per l'attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

La Società e', altresì, tenuta alla piena e completa osservanza della L. 5.11.1971 n. 1086 relativa alle norme tecniche per la disciplina delle opere in c.a., della legge 2.2.1974 n. 64, riguardanti le costruzioni in zona sismica.

Dalla Residenza Municipale, li 22 NOV. 2005

IL DIRIGENTE
(Arch. Natalia Famà)

